



# COMUNE DI MELILLI

Provincia di Siracusa

**REGISTRO GENERALE N. 119 DEL 31-07-2020**

**ORDINANZA SINDACO**

**N° 85 DEL 31-07-2020**

**UFFICIO: POLIZIA URBANA**

<i>Oggetto:</i>	<b>MISURE DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA COVID-19 NEL TERRITORIO COMUNALE. PROSECUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA E CIRCOLAZIONE IN PIAZZA SAN SEBASTIANO SINO AL 15 OTTOBRE 2020</b>
-----------------	---

La sottoscritta, Dott.ssa Fazio Sandra, nella qualità di Responsabile del III Settore – Vigilanza Comando di P.M. avanza la seguente proposta di ordinanza:

**VISTE** le finalità del nuovo Codice della Strada, emanato con Decreto Legislativo n. 285 del 30/04/1992 e del relativo regolamento di esecuzione (D.P.R. n. 495/1992), tendenti a migliorare la qualità della vita, della sicurezza stradale e delle zone di rilevanza ambientale;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

**RICHIAMATA** l’Ordinanza Sindacale n. 37 del 05 marzo 2020, recante in oggetto “Adempimenti consequenziali al DPCM del 04 marzo 2020 per il contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19”;

**VISTO** il Decreto Legge n. 83 del 30 luglio 2020, che dispone che i termini relativi allo stato di emergenza previsti dal decreto legge n. 33 del 16 maggio 2020 vengano prorogati al 15 ottobre 2020;

**RICHIAMATA** l’Ordinanza Sindacale n. 80, R.G. 106 del 13 luglio 2020, recante in oggetto la prosecuzione del divieto di sosta e circolazione in Piazza San Sebastiano, sino al 31 luglio 2020;

**CONSIDERATO** l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia sul territorio nazionale;

**RITENUTO** necessario disciplinare in ambito locale le misure proattive di contenimento del rischio infezione COVID-19;

**CONSIDERATO** che risulta necessario evitare il più possibile assembramenti, inibendo le riunioni nei luoghi di incontro della socialità pubblica;

**RILEVATO**, inoltre che Piazza San Sebastiano, ove insistono anche stalli per la sosta dei veicoli, può essere ritenuto luogo di assembramento, ove pertanto è necessario evitare il confluire di più persone, tenendo il più possibile sgombro il tratto in oggetto indicato da veicoli ed inibendo la sosta;

**RITENUTO** di dover consentire la sosta su piazza San Sebastiano unicamente sul lato ringhiera;

**RITENUTO**, altresì, per quanto sopra descritto, necessario prorogare anche in ambito locale le misure adottate a contrasto della diffusione epidemiologica sino al 15 ottobre 2020, di concerto con quanto stabilito dal decreto legge n. 83 del 30 luglio 2020;

**VISTO** il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni;

**VISTO** l'O.R.EE.LL. vigente in Sicilia;

**TENENDO CONTO** altresì del patrimonio culturale e artistico dei luoghi interessati alla presente;

**CONSIDERATO** pertanto che, si rende opportuno l'istituzione del divieto di sosta nella piazza San Sebastiano, parte centrale, area loggiato e sottostante il muraglione di via Montebello e, contestualmente consentire la sosta negli spazi all'uopo previsti sul lato ringhiera;

**VISTO** il D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 ed in particolare gli artt. 5 e 7;

**VISTO** il D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e successive modificazioni;

**VISTO** il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni;

**VISTO** l'O.R.EE.LL. vigente in Sicilia.

### **PROPONE**

Per i motivi in premessa indicati:

**La proroga del divieto di sosta nella Piazza San Sebastiano, parte centrale, nell'area sottostante muraglione di Via Montebello e area loggiato, sino al giorno 15 ottobre 2020, consentendo unicamente la sosta negli spazi all'uopo previsti sul lato ringhiera di Piazza San Sebastiano;**

Il Comando di Polizia Municipale, gli Ufficiali, gli Agenti della Forza Pubblica e gli Organi della Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D. Lgs. 30/04/1992 n. 285 faranno osservare il divieto imposto dalla presente Ordinanza;

Chiunque non ottemperi al presente provvedimento sarà soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art. 7 del Codice della Strada, oltre alle eventuali sanzioni accessorie;

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Ministero dei Lavori Pubblici in base a quanto disposto dall'art.37 del D. Lgs. 285/1992 e con le formalità di cui all'art.74 del relativo regolamento di applicazione e di esecuzione approvato con D.P.R. n. 495/1992, nel termine di gg.60 dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, oppure, in

alternativa, è ammesso ricorso al T.A.R. di Catania nel termine di 60 gg. dalla suddetta pubblicazione ai sensi del D. Lgs. 02/07/2010 n.104;

Nel termine di 120 gg. dalla pubblicazione è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Regione ai sensi del D.P.R. n.1199 del 24.11.1971;

Che la presente Ordinanza sia resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio, sul sito Web dell'Ente e nell'apposita sez. di Amministrazione trasparente, nonché la notifica, a mezzo PEC al Comando Stazione Carabinieri di Melilli [tsr23460@pec.carabinieri.it](mailto:tsr23460@pec.carabinieri.it).

**IL RESPONSABILE DEL III SETTORE**  
(Dott.ssa Fazio Sandra)

*SI ESPRIME parere di regolarità tecnica in ordine al procedimento amministrativo di che trattasi, ai sensi e per gli effetti della Deliberazione di G.M. n. 10/2020.*

**IL RESPONSABILE DEL III SETTORE**  
(Dott.ssa Fazio Sandra)

**IL SINDACO F.F.**

**STANTE** l'assenza temporanea del Sindaco;

**VISTA** la sopra riportata proposta del Responsabile del III Settore;

**VISTO** il D. Lgs. n. 267/2000;

**ORDINA**

Per i motivi in premessa indicati:

**La proroga del divieto di sosta nella Piazza San Sebastiano, parte centrale, nell'area sottostante muraglione di Via Montebello e area loggiato, sino al giorno 15 ottobre 2020, consentendo unicamente la sosta negli spazi all'uopo previsti sul lato ringhiera di Piazza San Sebastiano;**

Il Comando di Polizia Municipale, gli Ufficiali, gli Agenti della Forza Pubblica e gli Organi della Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D. Lgs. 30/04/1992 n. 285 faranno osservare il divieto imposto dalla presente Ordinanza;

Chiunque non ottemperi al presente provvedimento sarà soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art. 7 del Codice della Strada, oltre alle eventuali sanzioni accessorie;

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Ministero dei Lavori Pubblici in base a quanto disposto dall'art.37 del D. Lgs. 285/1992 e con le formalità di cui all'art.74 del relativo regolamento di applicazione e di esecuzione approvato con D.P.R. n. 495/1992, nel termine di gg.60 dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, oppure, in alternativa, è ammesso ricorso al T.A.R. di Catania nel termine di 60 gg. dalla suddetta pubblicazione ai sensi del D. Lgs. 02/07/2010 n.104;

Nel termine di 120 gg. dalla pubblicazione è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Regione ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 24.11.1971;

Che la presente Ordinanza sia resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio, sul sito Web dell'Ente e nell'apposita sez. di Amministrazione trasparente, nonché la notifica, a mezzo PEC al Comando Stazione Carabinieri di Melilli [tsr23460@pec.carabinieri.it](mailto:tsr23460@pec.carabinieri.it).

**IL SINDACO F.F.**  
*F.to MARINO GUIDO*

\*\*\*\*\*

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO**

Si attesta che copia della presente è stata pubblicata nel Sito Web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*) dal                    al                    , per quindici giorni consecutivi e contro di essa non sono stati presentati reclami, nonché per lo stesso periodo all'Albo Pretorio del Comune.

Registro pubblicazioni n.

Li  
IL MESSO COMUNALE

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

\*\*\*\*\*

